



Titolo

Daspo – divieto di accedere alle manifestazioni sportive

Descrizione

Soggiace alle sanzioni disciplinari dell'ordinamento sportivo il tesserato che, sottoposto a Daspo, non lo abbia reclamato innanzi al Prefetto, né impugnato con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale in sede giurisdizionale, rendendo così il provvedimento definitivamente efficace per tutta la sua durata.

Nel caso esaminato, il deferito, all'epoca del fatto AE in forza alla Sezione AIA di San Benedetto del Tronto, aveva attivamente partecipato ai disordini avvenuti nel contesto di una gara di campionato, a cui stava assistendo come spettatore ed aveva subito da parte del Questore di Ascoli Piceno il provvedimento, avente natura amministrativa, di divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono le manifestazioni sportive (Daspo) della durata di anni 1 (uno), contro il quale non aveva esperito il ricorso di cui sopra.

Stagione Sportiva

2024-2025

Numero

8/TFN/2024-2025/A

Presidente

Sica

Relatore

Fedeli V.

Riferimenti normativi

Legge 13.12.1989 n. 401 e successive modificazioni; art. 42 commi 1, 2 e 3 lettera c) Regolamento AIA; artt. 5 e 61 del Codice Etico e di Comportamento AIA.

Provvedimenti

Sezione Disciplinare – DECISIONE N. 3/TFN del 2.7.2024 - (Manuel Alighieri - Reg. Prot. 248/TFN-SD)